

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Milano, 19 Marzo 2020

Circolare n. 1/2020

DECRETO CURA ITALIA – PROROGA VERSAMENTI

con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.L. 18 del 17 marzo 2020 entra in vigore un complesso sistema di proroghe di versamenti differenziato in base alla tipologia di imposte, alla ubicazione territoriale del contribuente e alla sua dimensione. Di seguito si schematizza il contenuto degli articoli 60, 61 e 62 che si occupano del rinvio delle scadenze fiscali.

Rinvio generalizzato

Articolo 60	L'articolo 60 effettua un rinvio generalizzato al 20 marzo dei versamenti originariamente in scadenza al 16 marzo; la disposizione fa generale riferimento ai versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
-------------	--

Sospensione ritenute su soggetti di minori dimensioni

Articolo comma 2	<p>62, Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro (da verificarsi sul 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.</p> <p>I versamenti sospesi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ritenute lavoro su lavoro dipendente e assimilato - IVA - Contributi INPS - Contributi INAIL - non sono sospesi i versamenti delle ritenute <p>Non sono quindi sospesi (e vanno quindi versati entro domani 20 marzo 2020) i versamenti relativi alle ritenute su lavoro autonomo (esempio codice tributo 1040) e la tassa di concessione governativa (dovuta dalle sole società di capitali).</p>
------------------	---

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Rinvio per determinati settori

Articolo 61	<p>Viene introdotto un rinvio per le imprese, che abbiano sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale, relativo a determinati settori, indipendentemente a tutte le tipologie di imprese. Tale previsione era già contenuta nel D.L. 9/2020 con riferimento alle imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; oggi viene estesa a numerosi settori (tra questi si segnalano bar e ristoranti, nonché le imprese di trasporto).</p> <p>Tali soggetti beneficiano della sospensione sino al 30 aprile in relazione alle ritenute su lavoro dipendente ad assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi (<i>ex</i> articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020) oltre alla sospensione dell'Iva in scadenza nel mese di marzo (articolo 61, comma 3). Questi versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio (salvo rateazione in 5 rate mensili).</p> <p>I clienti esercenti attività in questi specifici settori verranno contattati direttamente dallo studio.</p>
-------------	--

Restiamo a vostra disposizione per ogni dubbio o necessità di chiarimento in merito.

Consilium